

Publ. n. 21/2021

TRIBUNALE di SALERNO
SEZIONE GIP - GUP



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, dott.ssa Giovanna Pacifico
all'udienza del 19.02.2021 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, nel
procedimento n. 12438/2014 R.G.N.R. - n. 1295/21 R.G.GIP, la seguente

SENTENZA
ex artt. 458 - 438 c.p.p.

nei confronti di:

TROISI BENEDETTO, nato a Salerno il 21.03.1966, ivi residente ed elettivamente domiciliato
alla Via Emanuele Nuzzo n. 29/B – avvisato non comparso;
difeso di fiducia dall'avv. Guglielmo Scarlato del Foro di Salerno – presente;

IMPUTATO

dei reati come descritti nelle allegate imputazioni costituenti parte integrante della presente sentenza

Persone offese:

- **Comune di Salerno**, in persona del Sindaco p.t. – avvisato non comparso;
- **Genio Civile di Salerno**, in persona del legale rappresentante p.t. – avvisato non comparso;
- **“Italia Nostra”, Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio storico, artistico e culturale della Nazione – Sezione Salerno**, in persona del presidente p.t. – avvisata non comparso – costituitasi parte civile per il tramite del difensore munito di procura speciale;
difesa di fiducia dall'avv. Giuseppe Della Monica del Foro di Salerno – assente, sostituito dall'avv. Francesca Pansa del Foro di Salerno;
- **“Comitato No Crescent”**, in persona del legale rappresentante p.t. Morena Pierluigi – avvisato non comparso - costituitosi parte civile per il tramite del difensore munito di procura speciale;
difeso di fiducia dall'avv. Oreste Agosto del Foro di Salerno - assente, sostituito dall'avv. Francesca Pansa del Foro di Salerno.

Conclusioni delle parti:

Il Pubblico Ministero si riporta alla memoria depositata con la precisazione che, relativamente ai capi 2-3 dell'allegata imputazione, chiede emettersi sentenza di non luogo a procedere poiché i reati sono prescritti. Relativamente ai capi 1-4-5-6-9-10 chiede affermarsi la penale responsabilità del Troisi Benedetto ed emettersi sentenza di condanna alla pena della reclusione di anni due e mesi quattro ed euro 1.200,00 di multa; con riguardo al capo 8 dell'imputazione, chiede emettersi sentenza di condanna alla pena di mesi dieci di reclusione; conseguendone il cumulo materiale della pena totale pari ad anni tre e mesi due di reclusione ed euro 1.200,00 di multa.

L'avv. Scarlato, nell'interesse del Troisi Benedetto, chiede emettersi sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto; in via gradata chiede emettersi sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste; con riguardo ai capi 2-3, non associandosi alla richiesta di proscioglimento per intervenuta prescrizione, chiede assoluzione per non avere l'imputato commesso il fatto.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con richiesta di rinvio a giudizio depositata presso la cancelleria di questo Ufficio in data 18.10.2019, veniva esercitata dal P.M. l'azione penale nei confronti, fra gli altri, del Troisi Benedetto.

Veniva pertanto fissata l'udienza dell'11.11.2020, nella quale il difensore di altro coimputato presentava istanza di riunione, per ragioni di connessione oggettiva, soggettiva e probatoria, a questo procedimento di quello n. 2773/19 R.G.N.R.(n.2602/19 R.G.I.P.), già assegnato ad altro magistrato dell'Ufficio, pendente nella fase dell'udienza preliminare a seguito di richiesta di rinvio a giudizio depositata dal P.M. presso la cancelleria di questo Ufficio in data 23.09.2020.

Veniva pertanto fissata l'udienza del 2.12.2020, nella quale questo giudice, preso atto della riassegnazione a sé del detto procedimento n. 2773/19 R.G.N.R., ne disponeva la riunione al presente, n. 12438/2014 R.G.N.R.(n. 4227/2016 R.G. GIP).

In tale udienza, l'Associazione "*Italia Nostra*" ed il "*Comitato No Crescent*" chiedevano di essere ammessi alla costituzione di parte civile, ed il difensore del Troisi chiedeva l'ammissione al rito abbreviato.

Venivano così fissate, l'udienza del 22.01.2021, per la proposizione di eventuali altre richieste di riti alternativi, e del 19.02.2021, per la discussione delle parti.

In tale ultima udienza, il Giudice, ammetteva le parti civili - che non accettavano il rito abbreviato prescelto dall'imputato Troisi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 441, comma 4, c.p.p.; e, disposto lo stralcio della posizione del Troisi per il rito prescelto, decideva come da dispositivo, pubblicato in udienza mediante lettura.

Gli atti processuali consentono di pervenire ad una convinta affermazione di responsabilità dell'imputato in relazione alle contestazioni mossegli, di cui alla allegata imputazione [eccettuati i reati contestati ai capi 2) e 3), per i quali si impone il proscioglimento per intervenuta prescrizione, come si chiarirà nel prosieguo della presente motivazione].

Il procedimento è scaturito dalle denunce presentate dalle Associazioni "*Italia Nostra*" e "*Comitato No Crescent*", la prima in data 06.10.2014, e poi nelle date del 29.10.2014, 25.11.2014, 26.07.2016, 02.11.2016.

Il Troisi Benedetto veniva coinvolto nel presente procedimento quale componente della Commissione di validazione del progetto "Fronte del Mare", realizzato dal Comune di Salerno.

Tale opera era afferente al più ampio Piano Urbanistico attuativo in località Santa Teresa (SA), il quale prevedeva la realizzazione di un edificio a destinazione commerciale – residenziale denominato "Crescent", nonché la realizzazione di una piazza denominata "Piazza Libertà".

Precisamente, i lavori pubblici di deviazione del torrente Fusandola (consistenti nella costruzione di un nuovo alveo tombato composto da uno scatolare interrato in cemento armato) - rientranti nell' "Intervento B - Viabilità Urbanizzazioni Fusandola", riguardavano la progettazione e la realizzazione di Piazza della Libertà con sottostante parcheggio interrato in località Santa Teresa del Comune di Salerno, all'interno di una area sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 42/2004, poiché rientrante nella fascia di 300 metri dalla linea di battigia e ricomprensente il torrente Fusandola, corso d'acqua iscritto nell'elenco delle acque pubbliche.

I lavori che interessavano il torrente Fusandola, venivano effettuati in sostanziale assenza di titolo abilitativo edilizio valido ed efficace, atteso che la validazione del progetto esecutivo quale titolo edilizio necessario per la realizzazione dei lavori in questione, non risultava regolarmente e legittimamente perfezionata, in quanto effettuata in violazione della normativa di riferimento, sprovvista dei relativi pareri favorevoli e delle autorizzazioni necessarie al proseguimento dei lavori.

Il fulcro centrale della questione è, quindi, rappresentato dalla sostanziale difformità fra il progetto definitivo validato ed il progetto esecutivo, nonché la mancanza delle autorizzazioni necessarie al proseguimento dei lavori pubblici, le quali non sono state mai concesse, dando vita, quindi, ad una invasione di terreni ed edifici nonché ad una deviazione di acque e modificazione dei luoghi *sine titolo*.

Acquisite le denunce, il PM sede, in data 25.02.2016, incaricava l'ingegnere Vincenzo Rago per l'espletamento di consulenza tecnica: la relazione di c.t. veniva depositata in data 06.02.2018, con nota integrativa depositata il 19.07.2019.

Al consulente venivano posti i seguenti quesiti: *"Il C.T., esaminati gli atti del fascicolo, previa ricostruzione e verifica della regolarità dell'iter tecnico-amministrativo di autorizzazione dei lavori di sistemazione idraulica del torrente Fusandola in Salerno e della relativa foce, da condursi alla stregua della vigente normativa di riferimento ed in considerazione di tutti i vincoli esistenti sull'area interessata, e previa verifica, altresì, della conformità dell'esecuzione dei lavori medesimi al progetto assentito ed alle autorizzazioni rilasciate, accerti se, per effetto della realizzazione dei lavori in questione, sorga pericolo di inondazione. Verifichi il C.T. quant'altro utile a fini del*

completamento dell'accertamento tecnico che si delega, dandosi fin da adesso l'autorizzazione ad acquisire, presso gli uffici e gli Enti competenti, la documentazione necessaria a tal fine".

Le opere, quindi, consistevano nella realizzazione di un nuovo alveo tombato composto da uno "scatolare" interrato in cemento armato, che raccordandosi in corrispondenza del Lungomare Trieste all'esistente alveo (anch'esso tombato), si muove al di sotto di Via Odierno, della Via Alvarez, e nell'area verde del lungomare per poi sfociare in mare, in corrispondenza della spiaggia di Santa Teresa.

Ebbene, nella redatta relazione, il CT incaricato, all'esito dei sopralluoghi e dei rilievi effettuati, concludeva nei termini di seguito riportati:

"Il progetto definitivo dell'intervento del Piano Urbanistico Attuativo, comprensivo dei due stralci indicati rispettivamente con le lettere "A" e "B", è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 09.01.2009. Il progetto esecutivo dell'intervento "B", comprensivo della deviazione del torrente, è stato approvato con Determinazione del Direttore del Settore Opere e Lavori Pubblici ing. Lorenzo Criscuolo n. 2354 del 12.05.2009. Il tracciato di cui al citato progetto esecutivo si differenzia da quello approvato col progetto definitivo per il diverso andamento planimetrico dei tratti terminali terzo e quarto. In particolare il quarto ed ultimo tratto, della lunghezza di 32.84 m che rappresenta lo sbocco verso il mare con la relativa foce, è posto più ad Est rispetto alla posizione prevista dal progetto definitivo di circa 11 m. Vi è dunque una sostanziale differenza tra le previsioni progettuali dei due tracciati.

La approvazione del progetto esecutivo dell'intervento B, nell'ambito del quale rientra anche la deviazione del torrente Fusandola, effettuata dal Direttore del Settore Opere e Lavori Pubblici ing. Lorenzo CRISCUOLO con determinazione n. 2354 del 12.05.2009 è dunque avvenuta in violazione degli art. 93 comma 5 e 112 comma 3 D.Lgs. 163/06 nonché degli art. 25 comma 4 e 35 comma 1 D.P.R. 554/1999 che impongono la conformità del progetto esecutivo al progetto definitivo e, quindi, la impossibilità di introdurre modificazioni della localizzazione dell'opera.

Il parere "*favorevole con prescrizioni*" relativo alla "deviazione del torrente Fusandola", espresso dalla Autorità di Bacino Destra Sele con Decreto n. 05/04 del 10.10.2008 è stato reso rispetto ad una ipotetica versione, mai approvata, del progetto definitivo. Segnatamente tra planimetria della deviazione del torrente rappresentata nella tavola DEF 7.1.1 approvata dalla A.d.B. e quella del progetto definitivo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 09.01.2009 (DEF B2.1) vi è una rilevante differenza tra i due "tracciati" con una distanza relativa tra le due foci pari a circa 40 m.

Solo in data 28.06.2010 con Decreto n. 11/05 l'Autorità di Bacino si è espressa in merito al tracciato di cui al progetto esecutivo approvato dal Comune di Salerno con Decreto Dirigenziale prot. 2354 del 12.05.2009.

Il parere favorevole con prescrizioni reso dall'Agenzia del Demanio - Filiale della Campania e di cui alla nota prot. 2009/7858/FCAM/BD del 15.04.2009 è stato rilasciato sulla base di documentazione progettuale analoga a quella trasmessa alla Autorità di Bacino e, dunque, riferibile ad una ipotetica versione, mai approvata, del progetto definitivo. Il parere inoltre fa riferimento proprio al decreto n. 05/04 del 10.10.2008 reso dalla Autorità di Bacino. Decreto che, come già detto, fa riferimento ad una ipotetica versione, mai approvata, del progetto definitivo.

Esso dunque non può essere assunto quale presupposto di altri atti emanati dalla P.A. (segnatamente autorizzazione demaniale e marittima n. 18/2009). Solo con successiva nota prot. 2009/18962/FCAM/BD del 27.10.2009 l'Agenzia del Demanio - Filiale della Campania ha poi rilasciato il parere favorevole sulla variante.

La Concessione Demaniale Marittima n. 18/2009 n. 24146 e la Concessione Demaniale Marittima n. 2/2013 n. 673 del 27.09.2013 rilasciate dall'Ufficio "Demanio e Patrimonio" del Comune di Salerno fanno correttamente riferimento al progetto esecutivo approvato con decreto dirigenziale n. 2354 del 12.05.2009.

Esse tuttavia sono state emanate sul presupposto errato di sussistenza delle seguenti atti di assenso ivi richiamati: Autorizzazione paesaggistica n. 164 del 10.12.2008 resa sul progetto definitivo e sostanzialmente diverso dal progetto esecutivo; parere favorevole della Agenzia del Demanio - Filiale Campania e di cui alla nota prot. 2009/7858/FCAM/BD del 15.04.2009 reso su un progetto mai approvato.

Le autorizzazioni paesaggistiche n. 20/2008 e n. 164/2008 rese sul progetto definitivo sono state annullate "per difetto di motivazione" dal Consiglio di Stato con la Sentenza n. 6223/2013. Nella sentenza è specificato che, con riferimento alle citate autorizzazioni paesaggistiche, "Il loro annullamento comporta che le amministrazioni statali e locali dovranno, attraverso i propri organi competenti, adottare nuove determinazioni dotate di una motivazione che rispetti i requisiti indicati nella presente sentenza (punto 12)". "Con successiva sentenza n. 1472/2014 il Consiglio di Stato ha statuito tra l'altro che: "non sussistono ostacoli normativi al ri-esercizio del potere pubblico mediante l'adozione di nuovi atti di autorizzazione paesaggistica, in quanto il divieto di sanatoria di opere realizzate in aree vincolate per legge non è applicabile nel caso in cui nel momento della realizzazione dell'opera il titolo abilitativo era stato rilasciato ed è stato solo successivamente annullato".

In ottemperanza a quanto disposto nelle suddette sentenze il Comune di Salerno ha correttamente avviato il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche secondo il procedimento previsto dall'art. 146 D.Lgs. 42/04 e, quindi, ha rilasciato le nuove autorizzazioni paesaggistiche n. 88/2014 e n. 89/2014 del 06.11.2014. In particolare la autorizzazione paesaggistica n. 88/2014 riguarda il P.U.A. Subcomparto 1 - località Santa Teresa mentre la autorizzazione paesaggistica n. 89/2014 riguarda il Progetto Definitivo degli interventi previsti nell'ambito del P.U.A. Subcomparto 1 - località Santa Teresa. In questa ultima autorizzazione rientra dunque anche la "*deviazione del torrente Fusandola*" che, dunque, risulta regolarmente autorizzata sotto il profilo del vincolo di tutela del paesaggio. Con la precisazione che nella Autorizzazione paesaggistica n. 89/2014 la posizione della foce del torrente ivi riportata corrisponde a quella indicata nel progetto esecutivo dell'intervento "B", approvato con Determina dirigenziale n. 2354 del 12.05.2009.

Non è stata acquisita, seppure richiesta in data 06.06.2008 prot. 912140 e successive integrazioni del 01.08.2008 prot. 125084 e del 16.10.2008 prot. 856383, la necessaria autorizzazione idraulica di cui all'art. 93 R.D. 523/1904 da rilasciarsi da parte del Genio Civile di Salerno. Detta autorizzazione non poteva in ogni caso essere rilasciata in quanto la prevista (e poi realizzata) deviazione del torrente rientra ex art. 96 R.D. 523/1904 tra le attività vietate in modo assoluto sulle acque pubbliche. Divieto che, come detto, assolve alla ragione pubblicistica di tutelare ed assicurare il libero deflusso delle acque di fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici.

L'autorizzazione infine non poteva essere comunque rilasciata in quanto la deviazione del torrente prevede comunque che il nuovo alveo sia di tipo chiuso e, quindi, coperto. Previsione questa che contrasta con le disposizioni di cui all'art. 115 comma 1 D.Lgs. n. 152 del 2006, che invece vieta la copertura di qualunque corso d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

Il deposito del progetto strutturale dell'intervento è stato effettuato presso il Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno in data 09.12.2009 con protocollo n. 2009.1065497 Reg. 10193 ed è riferito al progetto esecutivo approvato con Decreto Dirigenziale prot. 2354 del 12.05.2009. Sicché non si rilevano anomalie in senso al procedimento amministrativo in parola.

La procedura di validazione del progetto esecutivo conclusasi in data 08.05.2009 – espletata dalla Commissione composta dall'ing. Lorenzo Criscuolo, Responsabile del procedimento, dall'ing. Paolo Baia, responsabile di commessa dalla società Lotti & Associati S.p.A., dall'arch. Marta Santoro, responsabile di progetto dalla società Lotti & Associati S.p.A., arch. Ciro Di Lascio, ing. **Benedetto Troisi**; ing. Massimo Natale: geom. Luigi Pinto, funzionario tecnico del Settore Impianti e Manutenzione del Comune di Salerno) è avvenuta in violazione dell'art. 47 comma 2 lett. 1) D.P.R. 554/1999 il quale impone la verifica dell'esistenza di tutte le

approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto; autorizzazioni che per quanto detto sopra risultano mancanti o comunque riferite a ipotesi progettuali diverse rispetto al progetto esecutivo.

La medesima procedura poi è avvenuta in violazione dell'art. 112 comma 3 D.Lgs. 163/06 che prescrive la verifica della conformità del progetto esecutivo al progetto definitivo. Conformità non sussistente attesa la diversa configurazione planimetrica dei tracciati con differenza della posizione della foce di circa 11 mt. Inoltre le attestazioni rese nel verbale di validazione conclusivo n. 4 del 08.05.2009 relativamente alla circostanza che "*sul progetto sono stati acquisiti i necessari pareri*" e che "*il progetto definitivo dell'intervento B- deviazione Fusandola ha ottenuto, tra gli altri, il parere da parte della Autorità di Bacino Regionale Destra Sele, del Genio Civile Demanio Fluviale, ..*" sono da considerarsi non conformi al vero in quanto manca la necessaria autorizzazione idraulica ex art. 93 R.D. 25.07.1904 n. 523 della Regione Campania - Genio Civile di Salerno. L'anomalo parere di compatibilità idraulica reso dallo stesso Genio Civile in data 04.11.2008 si riferisce al progetto definitivo che è diverso rispetto al progetto esecutivo oggetto della procedura di validazione.

Il parere rilasciato dalla Autorità di Bacino con Decreto n. 05/04 del 10.10.2008 poi, come più volte ribadito, si riferisce ad una ipotetica e mai approvata versione del progetto definitivo. Infine non era stata ancora rilasciata la necessaria autorizzazione demaniale marittima ex art.36 Cod. Nav. di cui al R.D. 30 marzo 1942, n. 327 che è stata rilasciata solo in data 16.09.2009 col n. 18 di registro e 24146. Sicché la validazione del progetto è avvenuta in assenza della necessaria autorizzazione demaniale marittima.

I lavori di deviazione del tratto terminale del torrente "Fusandola" possono ritenersi sostanzialmente ultimati. Le opere infatti risultano "*in esercizio*" sia dal punto di vista idraulico essendo intervenuto il collegamento ed il convogliamento delle acque provenienti dal tratto parimenti tombato del torrente a monte, sia dal punto di vista della fruibilità pubblica delle aree sovrastanti atteso che tanto l'area pubblica del lungomare quanto le strade comunali denominate rispettivamente Via Alvarez, Via Odierno e Via Sandro Pertini risultavano regolarmente aperte al pubblico. L'unica parte d'opera ancora da completare è costituita dal rivestimento in pietra dei muri d'argine in cemento armato e posti in corrispondenza dell'arenile che si presentavano ancora allo stato grezzo così come prescritto nelle Autorizzazioni paesaggistiche.

Per quanto attiene alla "apertura al pubblico" delle aree oggetto di intervento si osserva che agli atti depositati presso l'ufficio del Genio Civile è stato rinvenuto il certificato di collaudo parziale dell'opera dal quale si evince che l'unica porzione dello scatolare costituente il tratto tombato del torrente Fusandola è quello relativo ad "*un tratto di circa 150 m che si sviluppa dalla foce verso*

monte: per circa 22 m con sezione aperta (5,50x 1,55); per ulteriori 20 m circa, con sezione scatolare chiusa (5,50x1,55); per ulteriori 110 m circa con sezione scatolare chiusa (5,00x1,80)".

Le opere collaudate dunque non riguardano l'intera opera progettata ma esclusivamente la porzione che va dall'arenile fino a tutta la piazza realizzata in corrispondenza del lungomare. Le restanti opere in cemento armato costituenti lo scatolare all'interno del quale è canalizzato il corso d'acqua e che vanno dalla piazza fino allo spigolo a Sud Ovest della c.d. "Casa del combattente" per circa 35 m e da questa fino all'innesto con la esistente sezione tombata dell'alveo posta in corrispondenza dello spigolo a Nord Est dell'edificio ospitante l'istituto scolastico comprensivo "Gennaro Barra" correndo al disotto di via Odierno per circa 45 m sono dunque prive del necessario certificato di collaudo di cui all'art. 67 D.P.R. 380/01.

Al fine di consentire l'apertura al traffico veicolare della strada e dei giardini, al disotto dei quali corre il canale del "Fusandola", è stato redatto dal collaudatore statico in corso d'opera ing. Petrangeli, un "anomalo" certificato di agibilità statica" del 26.11.2014 nel quale egli ha attestato *"limitatamente a quanto attiene il profilo statico, l'agibilità dello scatolare in oggetto, che pertanto può essere aperto momentaneamente al transito veicolare"*

Sulla scorta di detto certificato poi la commissione di collaudo composta dagli ingegneri Massimo Natale e **Benedetto Troisi**, in data 02.12.2015 con nota prot. 180835 ha trasmesso al RUP ing. Caselli la *"attestazione relativa alla funzionalità dello scatolare"*. Il RUP, con nota prot 180954 del 02.12.2015 ha poi trasmesso la suddetta "attestazione" al Genio Civile di Salerno. Quindi la strada e le aree del lungomare sono state aperte al pubblico e sono ad oggi liberamente percorribili seppure in assenza del necessario certificato di collaudo di cui all'art. 67 D.P.R. 380/01 e, quindi, in violazione dell'art. 75 del citato D.P.R.

Per quanto attiene infine al rischio connesso all'insabbiamento della foce si è accertato che la sezione terminale del torrente presenta un livello di insabbiamento tale da determinare una importante criticità idraulica e consistita nella genesi di un fenomeno di rigurgito verso monte tale da mandare in pressione il tratto tombato anche per la portata corrispondente ad un tempo di ritorno di 50 anni. Tale situazione è da ritenersi inammissibile dovendosi assumere come valore di riferimento minimo del tempo di ritorno minimo quello corrispondente a 100 anni. All'interno del tratto tombato poi vi è una soglia tracimabile di altezza pari a circa 90 cm e che gli stessi progettisti, rilevato che *"la presenza della soglia tracimabile generi un rigurgito della corrente verso monte inaccettabile tale da mandare in pressione il tratto tombato prossimo alla soglia, anche per la portata con tempo di ritorno pari a 20 anni"* hanno definito come *"una importante criticità idraulica"*. Situazione questa che ha indotto gli stessi ad "intervenire rimuovendo la soglia, murando l'orifizio di derivazione delle portate nere". Tale soglia tuttavia non è poi stata in concreto rimossa. Lo scrivente ritiene

pertanto che, sia per effetto della trincea di sbarramento presente nell'alveo tombato del torrente (che, secondo il progetto approvato, doveva essere rimossa e che invece non è stata rimossa) sia per effetto dell'insabbiamento del tratto terminale del torrente vi è il rischio che la corrente idraulica non riesca a defluire regolarmente generando fenomeni di rigurgito verso monte e che, oltre a mandare in pressione lo scatolare in cemento armato, possono determinare la fuoriuscita di acqua anche in corrispondenza del tratto iniziale dell'alveo tombato posto in corrispondenza di via Fusandola con conseguente verificarsi di pericolosi fenomeni di esondazione.”

Quanto poi ai reati contestati al Troisi, di cui agli artt. 181 D.Lgs. n. 42/2004 e 734 c.p.(oggetto di contestazione originariamente nel procedimento n. 2773/19/21, di poi riunito al presente procedimento come già sopra chiarito), la sussistenza delle fattispecie emerge nitidamente dalle conclusioni rassegnate in atti dallo stesso c.t.u. del P.M., dott. Vincenzo Rago, nella nota di chiarimenti depositata in atti il 21.10.2019- alla cui integrale lettura si rimanda; nonché dalle dichiarazioni rese al P.M. da Miccio Gennaro, Soprintendente B.A.P. *p.t.* di Salerno, in data 6.12.2019, cui pure si rinvia.

Ebbene, occorre anzitutto chiarire che, i reati di cui ai capi 2-3 dell'allegata imputazione, sono estinti per l'intervenuta prescrizione.

Infatti, come assunto dal P.M. nella elevata imputazione, conformemente alle risultanze processuali, il momento di consumazione dei reati va individuato nelle rispettive date del 30.04.2009 (capo 2) e del 08.05.2009 (capo 3).

Ciò premesso, appare decorso, dal momento della consumazione (*dies a quo* del termine prescrizionale) il tempo necessario a prescrivere, nel caso specifico fissato in anni sei secondo il disposto dell'art. 157 c.p..

E precisamente, considerata la mancanza di atti aventi efficacia interruttiva ai sensi dell'art. 160 c.p.p., antecedenti la richiesta di rinvio a giudizio depositata in data 08.10.2020, risulta che il termine della prescrizione (ordinaria) è elasso rispettivamente nelle date del 30.04.2015 (capo 2) e del 08.05.2015 (capo 3).

Venendo agli ulteriori reati contestati al Troisi, appare pacifico che il predetto con le proprie condotte, poste in essere in quanto componente della Commissione di validazione di cui si parla, abbia fornito il proprio consapevole ed attivo contributo causale alla loro consumazione.

Ebbene il Troisi, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 415-bis c.p.p., nulla ha osservato riguardo alle risultanze della consulenza tecnica, limitandosi a richiamare le norme che disciplinano la figura del RUP (art. 112 D.Lvo 163/06 ed artt. 47 e 48 D.P.R. 554/99) al fine di evidenziare che

la verifica e la validazione del progetto sono di competenza del RUP e non della Commissione di validazione.

Sulla base di tale premessa, concludeva con l'affermare che la Commissione di validazione è un organo non esistente in normativa e che, pertanto, egli aveva svolto una sola funzione di "supporto" nell'analisi del solo progetto esecutivo, senza compiere alcuna verifica in ordine al progetto definitivo.

Al riguardo, va osservato che la figura del tecnico di supporto al RUP ben può essere rappresentata, come nel caso di specie, da un organismo collegiale, quale la Commissione di validazione di cui fece parte il Troisi.

Inoltre, l'art. 8, comma 4, del DPR n. 554/99 stabilisce che il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici. Ciò consente di affermare che la figura del tecnico di supporto al RUP è, dunque, espressamente prevista dalla normativa in materia.

A ciò va aggiunto che, con riferimento al caso di specie, nei verbali di validazione sottoscritti, il Troisi ha attestato espressamente di aver verificato, tra l'altro, la conformità del progetto esecutivo al progetto definitivo, oltre che l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge. Trattasi, con tutta evidenza, di attestazioni che non costituiscono il frutto di valutazioni tecniche, ma che esprimono dei dati di fatto, valutabili alla stregua di dati che non sono puramente tecnico-discrezionali ma *oggettivi* e *vincolanti*, come l'analisi della *conformità* di due elaborati progettuali (evidentemente scaturente da un'attività di raffronto tra progetti) e l'*esistenza* di autorizzazioni e pareri richiamati dalla legge (attestazione scaturente dalla verifica circa l'intervenuto rilascio o meno di tali autorizzazioni e pareri da parte degli Enti ed Uffici preposti).

Egli ha, pertanto, concretamente partecipato alla Commissione di validazione ed ha dichiarato di aver posto in essere l'attività di verifica e validazione del progetto prevista dalla norma, anche rispetto al progetto definitivo, attestandone poi la conformità e la completezza e, dunque, la validazione ex art. 47 DPR 554/99.

Infine, egli ha validato il progetto, sottoscrivendo i relativi verbali, così svolgendo, in uno con gli altri componenti della Commissione, proprio quelle funzioni di supporto al RUP espressamente contemplate dal citato art. 8, comma 4, D.P.R. 554/99, e fornendo il proprio consapevole contributo allo svolgimento delle funzioni che l'art. 47 DPR 554/99 pone in capo al RUP stesso.

Per tutto ciò, l'affermazione difensiva secondo cui al Troisi non sarebbe addebitabile alcuna responsabilità in relazione alle contestazioni mossegli, poiché componente di una Commissione non prevista dalla normativa di settore, non appare condivisibile poiché non in linea col dato normativo

di riferimento, oltre a discostarsi dalle funzioni effettivamente svolte dal Troisi, quale componente della Commissione di cui si è detto.

Il ruolo concretamente svolto dal Troisi consente di superare anche le argomentazioni difensive incentrate sull'assenza dell'elemento psicologico delle fattispecie di reato contestate, essendo, invece, del tutto evidente la piena consapevolezza da parte dello stesso della funzione ricoperta nell'ambito della procedura amministrativa oggetto di contestazione, e del contenuto e della valenza, nell'ambito della stessa procedura, delle proprie attestazioni versate nei verbali della predetta Commissione.

E dunque, dalle risultanze processuali sopra riportate, emerge con nitidezza la colpevolezza del Troisi in relazione ai reati come a lui contestati nell'allegata imputazione.

In primis, si pongono alla base di tale convincimento di colpevolezza le conclusioni espresse nella consulenza tecnica disposta dall'inquirente, dalle quali questo giudice motivo alcuno ha di discostarsi, verificata la correttezza del metodo scientifico utilizzato dall'ausiliario e la coerenza delle conclusioni tratte.

Né va sottaciuto che lo stesso imputato non ha specificamente contestato le conclusioni della c.t.u., né vi ha opposto altri pareri tecnici, piuttosto incentrando, come già sopra chiarito, la propria difesa su profili diversi, attinenti alle funzioni svolte nella procedura dalla Commissione di cui egli fu parte.

D'altronde, va condivisa la qualificazione giuridica delle condotte, come operata dall'inquirente nelle imputazioni elevate.

Anzitutto, con riferimento alle contravvenzioni di cui al capo 1), avendo il Troisi, in qualità di componente della Commissione di validazione, falsamente attestato la conformità del progetto esecutivo al progetto definitivo e l'esistenza di tutte le autorizzazioni previste dalla legge.

Con riferimento alle contravvenzioni di cui al capo 4), risultando acclarata l'occupazione del tratto demaniale marittimo del Torrente Fusandola, in assenza delle necessarie concessioni.

Con riferimento ai delitti di cui ai capi 5), 6), ovvero le condotte disciplinate dagli art. 633 c.p. – 639 bis c.p.; 632 c.p. – 639 bis c.p., giova il richiamo alla giurisprudenza della Corte di Cassazione che afferma: *“il delitto di cui all'art. 632 cod. pen. si configura non soltanto in presenza di un radicale mutamento della fisionomia dei luoghi, ma anche di un'alterazione del loro stato in conseguenza della quale essi vengano ad assumere forme e condizioni diverse da quelle originarie (...)*” (Cass. Pen. Sez. 2, Sentenza n. 16336 del 17/01/2013). Nel caso di specie, infatti, dai lavori derivava una alterazione del terzo e del quarto tratto del torrente Fusandola, scaturendone l'assunzione di una forma diversa da quella originaria.

Ebbene, attraverso la realizzazione dell'intervento edilizio abusivo, si invadeva l'area demaniale marittima in assenza della necessaria concessione, e si deviava il corso del torrente Fusandola (corso d'acqua pubblico).

E con riferimento alla contestazione di cui all'art. 450 c.p.- capo 8) - si trova affermato: "*I delitti colposi di pericolo contro l'incolumità pubblica di cui all'art. 450 cod. pen. si perfezionano al momento dell'effettiva esistenza di un pericolo che l'evento temuto si verifichi, in quanto incriminano anche le condotte che fanno solo sorgere o persistere il pericolo di un evento disastroso*" (Cass. Pen. Sez. 4, Sentenza n. 9969 del 18/01/2010).

E' chiaro che il Troisi, ha integrato la fattispecie contestata, ponendo in essere le condotte già sopra descritte, con le quali ha fornito contributo causale alla insorgenza/persistenza del pericolo di inondazione dello stesso torrente Fusandola.

Così illustrati gli elementi di colpevolezza emersi a carico del Troisi, venendo alla scelta del trattamento sanzionatorio, in primis possono concedersi all'imputato le attenuanti generiche, valutata complessivamente la gravità delle condotte ascritte, in uno allo stato di incensuratezza e all'atteggiamento collaborativo assunto dal giudicabile, come declinatosi nella scelta del rito.

Posto che non è ravvisabile continuazione fra fattispecie dolose e colpose, i reati ascritti al giudicabile ai capi 1,4,5,6,9,10 dell'imputazione appaiono avvinti in nesso di continuazione, essendo le condotte poste in essere in unitario contesto spazio-temporale, espressione di unitaria ideazione criminosa.

Ciò detto, e valutati tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., si stima equa la pena finale di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa, la quale rappresenta il cumulo materiale delle pene irrogate come appresso chiarito.

E dunque, per i reati avvinti in continuazione, si stima equa la pena finale di anni uno di reclusione ed euro 300,00 di multa, cui si perviene partendo dalla pena base, in relazione al reato più grave di cui all'art. 633 c.p., pari ad anni uno e mesi sei di reclusione e 450,00 euro di multa; diminuita per la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, pari ad anni uno di reclusione ed euro 300,00 di multa, aumentata tale pena per la continuazione ad anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 450,00 di multa; tale pena infine ridotta per la diminuzione del rito prescelto ad anni uno di reclusione ed euro 300,00 di multa.

In relazione al reato di cui all'art. 450 c.p., si stima equa la pena finale di mesi otto di reclusione, cui si perviene partendo dalla pena base, di anni uno e mesi sei di reclusione; ridotta per la concessione delle attenuanti generiche ad anni uno di reclusione, infine ridotta per la diminuzione del rito prescelto a mesi otto di reclusione.

Ricorrono, da ultimo, le condizioni per concedere il beneficio della sospensione condizionale ex art. 163 comma I c.p., in considerazione della assenza di precedenti ostativi, che giustifica una prognosi favorevole in ordine alla futura condotta dell'imputato.

Consegue *ex lege* la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Visti gli artt. 438, 530, comma 1, c.p.p., proscioglie Troisi Benedetto dai reati di cui agli artt. 110 - 479 in relazione all'art. 476, comma 2, c.p., come ascrittigli in imputazione, perché estinti i reati per intervenuta prescrizione;

Visti gli artt. 438, 533, 535 c.p.p., dichiara Troisi Benedetto colpevole dei residui reati, come ascrittigli in imputazione, e lo condanna, oltre al pagamento delle spese processuali:

- per il reato ascrittogli, di cui agli artt. 113 - 450 c.p., concesse le attenuanti generiche, ed applicata la diminuzione del rito prescelto, alla pena di mesi otto di reclusione;
- per gli ulteriori reati ascrittigli, avvinti in continuazione, concesse le attenuanti generiche, prevalenti sulla contestata aggravante, ed applicata la diminuzione del rito prescelto, alla pena di anni uno di reclusione ed euro 300,00 di multa.

Pena sospesa a termini e condizioni di legge.

Così deciso all'udienza del 19.02.2021, con motivi riservati in giorni novanta.

Il Giudice
dott.ssa Giovanna Pacifico

Deposito in Annulli
Il Funzionario giudiziario
dott.ssa Claudia Gaudiano il 15/4/21



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di SALERNO

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO
- artt. 416, 417 c.p.p., 130 D.Lv. 27.7.1989, nr. 271 -

Al Giudice per l'udienza preliminare
presso il Tribunale
SEDE

Il pubblico Ministero

visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, nei confronti di:

1. **BAIA Paolo**, n. Genova il 11.05.1947, res. Roma alla via Ceresio n.49, con domicilio eletto ex art. 161 c.p.p. presso lo studio dell'Avv. MARASCO Marcello, sito in Napoli alla via Vincenzo Scala nr. 28 (elezione di domicilio del 10.4.2019);
 - **difeso di fiducia dall'Avv. MARASCO Marcello**, del Foro di Napoli, con studio in Napoli alla via Vincenzo Scala nr. 28, tel. 081.7341682, fax 081.19735562, marcellomarasco@avvocatinapoli.legalmail.it (nomina del 10.04.2019) e **dall'Avv. LOTTI Massimo**, del Foro di Roma, con studio in Roma alla via Livenza nr. 3, tel. 06.3608321, fax 06.3222770, massimolotti@ordineavvocatiroma.org (nomina depositata l'11.4.2019);
2. **CASELLI Luca**, n. Firenze il 17.08.1958, res. Salerno, via Gennaro Buongiorno n.13, con domicilio eletto ex art. 161 c.p.p. presso lo studio dell'Avv. SALERNO Marco, sito in Cava de' Tirreni (SA) al Corso Marconi n. 55 (elezione di domicilio del 13.5.2019);
 - **difeso di fiducia dall'Avv. SALERNO Marco**, del Foro di Salerno, con studio in Cava de' Tirreni (SA) al Corso Marconi n.55, tel e fax 089/441455 cell. 335.5872483. avvmarcosalerno@pec.giuffre.it (nomina depositata il 29.09.2017 e confermata il 13.5.2019);
3. **CRISCUOLO Lorenzo**, n. Salerno il 21.07.1952, res. Nocera Inferiore (SA) alla via Guido Cucci n. 10, domicilio dichiarato anche ex art. 161 c.p.p. (dichiarazione del 9.4.2019);
 - **difeso di fiducia dall'Avv. CARBONE Paolo**, del Foro di Salerno, con studio in Salerno al Corso Vittorio Emanuele nr. 126, tel. 089.224043, fax 089.233308, avvpaolocarbone@pec.ordineforense.salerno.it (nomina del 9.4.2019)
4. **DE VITA Salvatore**, n. Napoli il 09.04.1948, res. ivi alla Piazza Quattro Giornate n.64, con domicilio eletto ex art. 161 c.p.p. presso lo studio dell'Avv. Antonio BIFOLCO, sito in Pagani (SA) alla via Donato Ammaturo n.21 (elezione del 12.9.2019);
 - **difeso di fiducia dall'Avv. BIFOLCO Antonio**, del Foro di Nocera Inferiore, con studio in Pagani (SA) alla via Donato Ammaturo n.21, tel. 06/32651435, fax

06/32651711, avvocatoantoniobifolco@infopec.net (nomina depositata il 28.07.2016 e confermata il 12.9.2019);

5. **DI LASCIO** **Ciro**, n. Salerno il 23.08.1954, res. in Baronissi (SA) alla via Francesco Bracale n.3/B, domicilio dichiarato anche ex art. 161 c.p.p. (dichiarazione del 9.4.2019);
 - difeso di fiducia dall'Avv. **ORILIA** **Stefano**, del Foro di Salerno, con studio in Salerno alla via Romualdo II Guarna nr. 5, tel./fax 089.2758589, cell. 3474876352, avv.stefanorilia@pec.it (nomina depositata l'11.4.2019);

6. **ILARIO** **Antonio**, n. Napoli il 17.08.1981, res. Nocera Inferiore (SA) alla via Roma n. 41, con domicilio eletto ex art. 161 c.p.p. presso lo studio dall'Avv. ALFANO Michele, del Foro di Nocera Inferiore, con studio in Nocera Inferiore (SA) alla via G. Matteotti nr. 13 (elezione del 18.5.2019);
 - difeso di fiducia dall'Avv. **ALFANO** **Michele**, del Foro di Nocera Inferiore, con studio in Nocera Inferiore (SA) alla via G. Matteotti nr. 13, tel. 081.5177244, fax 081.926228, studioalfano@pec.it e dall'Avv. **MAROTTA** **Massimiliano**, del Foro di Salerno, con studio in Salerno alla via A.G. Papio nr. 22, tel. 089.220232, fax 089.251926, avv.massimilianomarotta@pec.it (nomine del 09.04.2019, confermate il 18.5.2019)

7. **MARASCO** **Vania**, n. Roma il 24.12.1971, res. in Castelnuovo di Porto (Roma), via Monte Tufello n.2, elett.te dom.ta ex art. 161 c.p.p. presso lo studio dell'Avv. Cesare Gai, in Roma alla via Sabotino n.22 (elezione di domicilio depositata/pervenuta il 12.12.2016)
 - difesa di fiducia dall'Avv. **GAI** **Cesare**, del Foro di Roma, con studio in Roma, via Sabotino n.22, tel. 06.37500666, fax 06.37511574, cesaregai@ordineavvocatiroma.org e dall'Avv. **LOTTI** **Massimo**, del Foro di Roma, con studio in Roma alla via Livenza nr. 3, tel. 06.3608321, fax 06.3222770, massimolotti@ordineavvocatiroma.org, con studio in Roma, via di Ripetta n.70 (nomina congiunta depositata/pervenuta il 12.12.2016);

8. **NATALE** **Massimo**, n. Salerno il 10.12.1965, dom.to in Salerno in Piazza S. Agostino n. 16, domicilio eletto ex art. 161 c.p.p. presso lo studio dell'Avv. SALERNO Marco, sito in Cava de' Tirreni (SA) al Corso Marconi n. 55 (elezione di domicilio del 5.4.2019);
 - difeso di fiducia dall'Avv. **SALERNO** **Marco**, del Foro di Salerno, con studio in Cava de' Tirreni (SA) al Corso Marconi n.55, tel e fax 089/441455 cell. 335.5872483, avvmarcosalerno@pec.giuffre.it (nomina del 5.4.2019);

9. **PINTO** **Luigi**, n. Sessa Cilento (SA) il 29.07.1958, res. in Salerno alla via Gabriele Guglielmi n. 6, con domicilio eletto ex art. 161 c.p.p. presso il proprio ufficio sito in Salerno - Palazzo di Città (elezione del 10.04.2019);
 - difeso di fiducia dall'Avv. **ALLEGRO** **Agostino**, del Foro di Salerno, con studio in Salerno alla via Gonzaga n. 37, tel. 089.234372, fax 089.2582840, agostinoallegro@pec.it (nomina del 10.04.2019);

10. **RAGUSA** **Antonio Rosario Gerardo**, n. Sapri (SA) il 07.05.1959, res. Salerno alla via Vito Fornari n. 14, domicilio dichiarato anche ex art. 161 c.p.p. (dichiarazione del 10.4.2019);

- difeso di fiducia dall'Avv. **ARNALDO Franco**, del Foro di Salerno, con studio in Salerno in Corso Garibaldi nr. 164, tel. 089.241832, fax 089.252327, avv.arnaldofranco@pec.ordineforense.salerno.it (nomina del 10.4.2019)
11. **SANTORO Marta**, n. Grottaglie (TA) il 19.08.1960, res. Roma alla via Emilio Faaà di Bruno n.14, elett.te dom.ta ex art. 161 c.p.p. presso lo studio dell'Avv. Cesare Gai, in Roma alla via Sabotino n.22 (elezione del 12.4.2019);
- difesa di fiducia dall'Avv. **GAI Cesare**, del Foro di Roma, con studio in Roma, via Sabotino n.22, tel. 06.37500666, fax 06.37511574, cesaregai@ordineavvocatiroma.org e dall'Avv. **NIGRO Ivan**, con studio in Salerno alla via Carlo Carucci nr. 8, tel. 089.241059, fax 089.250245, ivannigro@pec.giuffre.it (nomine dep. l'8.4.2019 e confermate il 12.4.2019)
12. **TROISI Benedetto**, n. Salerno il 21.03.1966, residente in Salerno alla via Emanuele Nuzzo n. 29/B, domicilio dichiarato anche ex art. 161 c.p.p. (dichiarazione del 10.04.2019);
- difeso di fiducia dall'Avv. **SCARLATO Guglielmo**, del Foro di Salerno, con studio in Salerno al Corso Vittorio Emanuele nr. 140, tel./fax 089.724222, scarlato.guglielmo@tolinkpec.it (nomina del 10.04.2019);

IMPUTATI

Dei seguenti reati:

CRISCUOLO Lorenzo - RAGUSA Antonio - CASELLI Luca - BAIA Paolo - SANTORO Marta - DI LASCIO Ciro - TROISI Benedetto - NATALE Massimo - PINTO Luigi - MARASCO Vania - DE VITA Salvatore - ILARIO Antonio

1) contravv. p. e p. dagli artt. 110 c.p., 44, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 380/2001, in relazione all'art. 7, comma 1, lettera c), del medesimo D.P.R., perché, in concorso tra loro e nelle seguenti qualità:

- CRISCUOLO Lorenzo, in qualità di Responsabile Unico del procedimento fino al 30.09.2010 e di Direttore del Settore Opere e Lavori Pubblici del Comune di Salerno che ebbe ad approvare, con determinazione dirigenziale n. 2354 del 12.05.2009, il progetto esecutivo dei lavori di deviazione del torrente Fusandola in difformità dal progetto definitivo (progetto, quest'ultimo, approvato dalla Giunta comunale di Salerno con deliberazione n. 29 del 09.01.2009), nonché in qualità di componente della Commissione di validazione che ebbe a validare il medesimo progetto esecutivo con verbali n. 2 del 30.04.2009 e n. 4 dell'8.5.2009, contenenti le false attestazioni meglio specificate ai capi che seguono;
- RAGUSA Antonio, in qualità di Responsabile Unico del procedimento dal 06.10.2010 al 29.09.2013;
- CASELLI Luca, in qualità di Responsabile Unico del procedimento dal 30.09.2013 in poi;
- BAIA Paolo, SANTORO Marta, DI LASCIO Ciro, TROISI Benedetto, NATALE Massimo, PINTO Luigi, in qualità di componenti della Commissione che ebbe a validare il suddetto progetto esecutivo con verbali n. 2 del 30.04.2009 e n. 4 dell'8.5.2009, contenenti le false attestazioni meglio specificate ai capi che seguono;
- BAIA Paolo anche in qualità di Direttore dei lavori fino al 28.09.2009;
- SANTORO Marta anche in qualità di Direttore dei lavori dal 29.09.2009 fino al 21.11.2013;
- MARASCO Vania, in qualità di Direttore dei lavori dal 22.11.2013 in poi;
- DE VITA Salvatore, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante del Consorzio Stabile Tekton società consortile a r.l., affidataria ed appaltatrice dei lavori in virtù di contratto Repertorio 24192 del 15.12.2009;

IL GIUDICE
COSTANZA GIOVANNI

- ILARIO Antonio, in qualità di legale rappresentante della ESA Costruzioni Generali S.p.A., società consorziata del Consorzio Stabile Tekton ed indicata da quest'ultimo quale esecutrice dei lavori;

realizzavano i lavori pubblici di deviazione del torrente Fusandola (consistenti nella costruzione di un nuovo alveo tombato composto da uno scatolare interrato in cemento armato), lavori rientranti nell' "Intervento B - Viabilità - Urbanizzazioni - Deviazione Fusandola", concernente, nel suo insieme, la progettazione e la realizzazione di Piazza della Libertà e sottostante parcheggio interrato in località Santa Teresa del Comune di Salerno, in area sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettere a) e c), del D. Lgs. n. 42/2004, poiché rientrante nella fascia di 300 metri dalla linea di battigia e ricomprendente il torrente Fusandola, corso d'acqua iscritto nell'elenco delle acque pubbliche, in sostanziale assenza di titolo abilitativo edilizio valido ed efficace, atteso che la validazione del progetto esecutivo - quale titolo edilizio necessario per la realizzazione dei lavori in questione ex art. 7, comma 1, lett. c), D.P.R. n.380/2001, equipollente al permesso di costruire ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel Titolo IV dello stesso D.P.R. n.380/2001 e, in particolare, dell'art. 44 D.P.R. cit. - non risultava regolarmente e legittimamente perfezionata, in quanto effettuata in violazione della normativa di riferimento e, in particolare:

- degli artt. 93, comma 5, e 112, comma 3, del D.Lgs. 163/06, nonché degli artt. 25, comma 4, e 35, comma 1, del D.P.R. 554/1999, nella parte in cui prescrivono la conformità del progetto esecutivo al progetto definitivo, laddove, nel caso di specie, il tracciato del torrente Fusandola previsto nel progetto esecutivo, oggetto di validazione, era differente da quello del progetto definitivo (approvato, quest'ultimo, con Deliberazione della Giunta del Comune di Salerno n. 29 del 09.01.2009), per diverso andamento planimetrico dei tratti terminali terzo e quarto (in particolare, il quarto ed ultimo tratto, della lunghezza di 32.84 m, costituente lo sbocco verso il mare con relativa foce, risultava posto più ad Est rispetto alla posizione prevista nel progetto definitivo di circa 11 m);
- dell'art. 47, comma 2, lett. 1), del D.P.R. 554/1999, nella parte in cui prescrive la verifica dell'esistenza di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto, approvazioni ed autorizzazioni che, nel caso di specie, risultavano mancanti ovvero rilasciate in relazione a soluzioni progettuali diverse dal progetto esecutivo, atteso che quest'ultimo, alla data della sua validazione (08.05.2009) ed approvazione (12.05.2009), risultava sprovvisto:
 - o del parere della Autorità di Bacino, in quanto il *parere favorevole con prescrizioni* relativo alla "deviazione del torrente Fusandola" espresso dalla predetta Autorità con Decreto n. 05/04 del 10.10.2008, veniva reso rispetto ad una versione mai approvata del progetto definitivo; ed invero, soltanto in data 28.06.2010, con Decreto n. 11/05, l'Autorità di Bacino rilasciava parere favorevole con prescrizioni in merito al tracciato di cui al progetto esecutivo approvato dal Comune di Salerno con Determinazione Dirigenziale prot. 2354 del 12.05.2009;
 - o del parere della Agenzia del Demanio, in quanto il *parere favorevole con prescrizioni* reso dall'Agenzia del Demanio - Filiale della Campania con nota prot. 2009/7858/FCAM/BD del 15.04.2009, veniva rilasciato sulla base di documentazione progettuale analoga a quella trasmessa alla Autorità di Bacino e, dunque, riferibile ad una versione, mai approvata, del progetto definitivo; ed invero, soltanto in data 27.10.2009, con nota prot. 2009/18962/FCAM/BD, l'Agenzia del Demanio - Filiale della Campania rilasciava il parere favorevole con prescrizioni in merito al tracciato di cui al progetto esecutivo approvato dal Comune di Salerno con Determinazione Dirigenziale prot. 2354 del 12.05.2009;

Carabinieri
 112
 113

- o dell'autorizzazione idraulica prevista dall'art. 93 R.D. 523/1904, da rilasciarsi da parte della Regione Campania-Ufficio del Genio Civile di Salerno; ed invero, il parere di compatibilità idraulica rilasciato dal Genio Civile di Salerno con nota prot. 2008.0915821 del 04.11.2008, oltre a non costituire atto autorizzativo ai sensi e per gli effetti del succitato art. 93, veniva reso, comunque, sul progetto definitivo approvato con Deliberazione della Giunta del Comune di Salerno n. 29 del 09.01.2009, rispetto al quale il progetto esecutivo oggetto della procedura di validazione risultava difforme;
- o della concessione demaniale marittima ex art. 36 R.D. n. 327/1942; ed invero, soltanto in data 12.11.2009 veniva rilasciata la concessione demaniale marittima n. 18 di registro-n. 24146 di repertorio dell'anno 2009, con riferimento al progetto esecutivo approvato dal Comune di Salerno con Decreto Dirigenziale prot. 2354 del 12.05.2009;
- o della concessione demaniale marittima con particolare riguardo al tratto del torrente Fusandola ricompreso tra la c.d. ex "Casa del Combattente" e l'innesto in corrispondenza della "Villa comunale", per una lunghezza di circa 25 metri ed una larghezza di circa 6 metri (in catasto al foglio 64/B, porzioni delle particelle 2045, 2371, 2828, 2374).

In Salerno, accertato tra il 21.05.2016 e il 15.10.2017 (date del primo e dell'ultimo dei sopralluoghi del C.T. del P.M., nel corso dei quali i lavori risultavano ultimati e le opere di deviazione in esercizio)

CRISCUOLO Lorenzo - BAIA Paolo - SANTORO Marta - TROISI Benedetto - NATALE Massimo

2) delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p.; 479 c.p., in relazione all'art. 476, comma 2, c.p. perché, in qualità di componenti della commissione di validazione del progetto esecutivo dei lavori di cui sopra e, dunque, quali pubblici ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni, nel verbale di validazione n. 2 del 30.04.2009, avente ad oggetto il progetto esecutivo dell'"Intervento B - Viabilità - Urbanizzazioni - Deviazione Fusandola", falsamente attestavano, in atto facente fede fino a querela di falso, la conformità del progetto esecutivo al progetto definitivo, laddove, in realtà, il progetto esecutivo oggetto di validazione risultava difforme dal progetto definitivo approvato con Deliberazione della Giunta del Comune di Salerno n. 29 del 09.01.2009, come specificato al capo che precede.

In Salerno il 30.4.2009

CRISCUOLO Lorenzo - BAIA Paolo - SANTORO Marta - DI LASCIO Ciro - TROISI Benedetto - NATALE Massimo - PINTO Luigi

3) delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p.; 479 c.p., in relazione all'art. 476, comma 2, c.p. perché, in qualità di componenti della commissione di validazione del progetto esecutivo dei lavori di cui sopra e, dunque, quali pubblici ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni, nel verbale di validazione conclusivo n. 4 dell'8.5.2009, avente ad oggetto il progetto esecutivo dell'"Intervento B - Viabilità - Urbanizzazioni - Deviazione Fusandola", falsamente attestavano, in atto facente fede fino a querela di falso, che erano stati acquisiti i necessari pareri, tra cui, in particolare, il parere dell'Autorità di Bacino Regionale Destra Sele e del Genio Civile Demanio Fluviale, laddove, in realtà, il progetto esecutivo da validare, in quanto difforme dal progetto definitivo, risultava sostanzialmente sprovvisto dei necessari pareri, come specificato al capo 1.

In Salerno l'8.5.2009

CRISCUOLO Lorenzo - RAGUSA Antonio - CASELLI Luca - BAIA Paolo - SANTORO Marta - DI LASCIO Ciro - TROISI Benedetto - NATALE Massimo - PINTO Luigi - MARASCO Vania - DE VITA Salvatore - ILARIO Antonio

Il sottoscritto
 CRISCUOLO Lorenzo
 CRISCUOLO Lorenzo

4) contravv. p. e p. dagli artt. 110 c.p., 54 e 1161 R.D. 327/1942 (Codice della Navigazione) perché, in concorso tra loro e nelle rispettive qualità sopra indicate, mediante la validazione e l'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di deviazione del torrente Fusandola e con l'esecuzione dei lavori medesimi, arbitrariamente occupavano area demaniale marittima corrispondente al tratto del torrente Fusandola ricompreso tra la c.d. "ex Casa del Combattente" e l'innesto in corrispondenza della "Villa comunale", per una lunghezza di circa 25 metri ed una larghezza di circa 6 metri (foglio 64/B, porzioni delle particelle 2045, 2371, 2828, 2374), in assenza della necessaria concessione.

In Salerno, accertato tra il 21.05.2016 e il 15.10.2017 (date del primo e dell'ultimo sopralluogo del C.T., nel corso dei quali le opere risultavano ultimate ed utilizzate) e con condotta perdurante

5) delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 633 c.p., 639-bis c.p. perché, in concorso tra loro e nelle rispettive qualità sopra indicate, attraverso la realizzazione dell'intervento edilizio *abusivo* sopra descritto, al fine di occupare o di trarne altrimenti profitto (segnatamente, per eseguire le opere di riqualificazione e di urbanizzazione dell'area di Piazza Santa Teresa, previste nel progetto "Fronte del Mare" per il Comune di Salerno ed interferenti con il tratto urbano e con la parte terminale del torrente Fusandola), arbitrariamente invadevano area demaniale marittima corrispondente al tratto del torrente Fusandola ricompreso tra la c.d. "ex Casa del Combattente" e l'innesto in corrispondenza della "Villa comunale", per una lunghezza di circa 25 metri ed una larghezza di circa 6 metri (foglio 64/B, porzioni delle particelle 2045, 2371, 2828, 2374), in assenza della necessaria concessione.

In Salerno, accertato tra il 21.05.2016 e il 15.10.2017 (date del primo e dell'ultimo sopralluogo del C.T., nel corso dei quali le opere risultavano ultimate ed utilizzate) e con condotta perdurante

6) delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 632 c.p., 639-bis c.p. perché, in concorso tra loro e nelle rispettive qualità sopra indicate, attraverso la realizzazione dell'intervento edilizio *abusivo* sopra descritto, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (segnatamente, per eseguire le opere di riqualificazione e di urbanizzazione dell'area di Piazza Santa Teresa, previste nel progetto "Fronte del Mare" per il Comune di Salerno ed interferenti con il tratto urbano e con la parte terminale del torrente Fusandola), deviavano il corso del torrente Fusandola, corso d'acqua pubblico.

In Salerno, accertato tra il 21.05.2016 e il 15.10.2017 (date del primo e dell'ultimo dei sopralluoghi del C.T. del P.M., nel corso dei quali le opere risultavano ultimate ed utilizzate)

CASELLI Luca

7) contravv. p. e p. dall'art. 75 D.P.R. n. 380/2001, in relazione all'art. 67 del medesimo D.P.R., perché, in qualità di Responsabile Unico del procedimento, consentiva l'utilizzo della costruzione costituita dallo scatolare in cemento armato di canalizzazione del torrente Fusandola, e che va dallo sbocco del torrente fino allo spigolo a Sud Ovest della c.d. "ex Casa del combattente" per circa 35 m e da questa fino all'innesto con la esistente sezione tombata dell'alveo posta in corrispondenza dello spigolo a Nord Est dell'edificio ospitante l'istituto scolastico comprensivo "Gennaro Barra" correndo al disotto di via Odierno per circa 45 m, in assenza del necessario certificato di collaudo di cui all'art. 67 D.P.R. 380/01.

In Salerno, dalla fine del mese di novembre 2014 sino al 20 giugno 2018

CRISCUOLO Lorenzo - RAGUSA Antonio - CASELLI Luca - BAIÀ Paolo - SANTORO Marta - DI LASCIO Ciro - TROISI Benedetto - NATALE Massimo - PINTO Luigi - MARASCO Vania - DE VITA Salvatore - ILARIO Antonio

8) delitto p. e p. dagli artt. 113 c.p. e 450 c.p. perché, agendo in cooperazione colposa tra loro, nelle rispettive qualità sopra indicate e ciascuno nello svolgimento delle proprie competenze ed attività, per colpa generica, consistita in negligenza ed imperizia, e per colpa

specifica, consistita nella violazione dell'art. 115 del D.Lgs. n. 152 del 2006, anche in relazione all'art. 93 del R.D. n. 523/1904,

- validando, approvando e realizzando il progetto esecutivo dei lavori di deviazione del torrente Fusandola, consistiti anche nella copertura del predetto corso d'acqua, in mancanza dell'autorizzazione idraulica di cui all'art. 93 del R.D. n. 523/1904 ed in assenza di ragioni di tutela della pubblica incolumità, espressamente richieste dall'art. 115 D. Lgs. n. 152/2006;
- inoltre, omettendo di rimuovere, all'interno del tratto tombato del torrente Fusandola, la soglia tracimabile di altezza pari a 90 cm (come previsto, invece, nel progetto esecutivo),

modificavano il regime idraulico del suddetto torrente, riducendone la pendenza allo 0,3%, così facendo sorgere e persistere il pericolo di inondazione, in particolare, in corrispondenza del tratto iniziale dell'alveo tombato del torrente ubicato "a monte", all'altezza di via Fusandola, quale conseguenza del fenomeno di insabbiamento della foce.

In Salerno, accertato il 15.10.2017 (data ultimo sopralluogo del C.T. del P.M.)

Identificate le persone offese in:

- 1) Comune di Salerno, in persona del Sindaco p.t.;
- 2) Genio Civile di Salerno, in persona del legale rappresentante p.t.;
- 3) "Italia Nostra" Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione - Sezione di Salerno, in persona del presidente pro tempore, Di Leo Raffaella - domicilio eletto in Salerno alla via S. Robertelli n.51, c/o Avv. Oreste Agosto (fax 089/6307490 – PEC: avv.agostodelgrosso@pec.giuffre.it);
- 4) "Comitato No Crescent" – in persona del legale rappresentante pro tempore, Morena Pierluigi – domicilio eletto in Salerno alla via S. Robertelli n.51, c/o Avv. Oreste Agosto (fax 089/6307490 – PEC: avv.agostodelgrosso@pec.giuffre.it);

Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova¹:

1. **certificati penali, rituali e carichi pendenti;**
2. **nomina difensore di fiducia di BAIÀ Paolo;**
3. **nomina difensore di fiducia di CASELLI Luca;**
4. **nomina difensore di fiducia di CRISCUOLO Lorenzo;**
5. **nomina difensore di fiducia di DE VITA Salvatore;**
6. **nomina difensore di fiducia di DI LASCIO Ciro;**
7. **nomina difensore di fiducia di ILARIO Antonio;**
8. **nomina difensore di fiducia di MARASCO Vania;**
9. **nomina difensore di fiducia di NATALE Massimo;**
10. **nomina difensore di fiducia di PINTO Luigi;**
11. **nomina difensore di fiducia di RAGUSA Antonio Rosario Gerardo;**
12. **nomina difensore di fiducia di SANTORO Marta;**
13. **nomina difensore di fiducia di TROISI Benedetto;**
14. **verbale di identificazione/dichiarazione elezione di domicilio di BAIÀ Paolo;**
15. **verbale di identificazione/dichiarazione elezione di domicilio di CASELLI Luca;**
16. **verbale di identificazione/dichiarazione elezione di domicilio di CRISCUOLO Lorenzo;**
17. **verbale di identificazione/dichiarazione elezione di domicilio di DE VITA Salvatore;**
18. **verbale di identificazione/dichiarazione elezione di domicilio di DI LASCIO Ciro;**

¹ In grassetto gli atti dei quali si propone l'inserimento ex art 431 cpp nel fascicolo del dibattimento all'esito della udienza preliminare.

19. verbale di identificazione/dichiarazione elezione di domicilio di ILARIO Antonio;
20. verbale di identificazione/dichiarazione elezione di domicilio di NATALE Massimo;
21. verbale di identificazione/dichiarazione elezione di domicilio di PINTO Luigi;
22. verbale di identificazione/dichiarazione elezione di domicilio di RAGUSA Antonio Rosario Gerardo;
23. verbale di identificazione/dichiarazione elezione di domicilio di SANTORO Marta;
24. verbale di identificazione/dichiarazione elezione di domicilio di TROISI Benedetto;
25. verbale di acquisizione atti e documenti del 6.5.2015;
26. denuncia depositata il 6.10.2014 a firma dei Presidenti di "ITALIA NOSTRA" CAMPANIA e "COMITATO NO CRESCENT";
27. denuncia depositata il 29.10.2014 a firma dei Presidenti di "ITALIA NOSTRA" CAMPANIA e "COMITATO NO CRESCENT";
28. denuncia depositata il 25.11.2014 a firma dei Presidenti di "ITALIA NOSTRA" CAMPANIA e "COMITATO NO CRESCENT";
29. denuncia depositata il 26.7.2016 a firma dei Presidenti di "ITALIA NOSTRA" CAMPANIA e "COMITATO NO CRESCENT";
30. denuncia depositata il 2.11.2016 a firma dei Presidenti di "ITALIA NOSTRA" CAMPANIA e "COMITATO NO CRESCENT";
31. verbale di interrogatorio reso da ILARIO Antonio davanti al Sost. Proc. della Repubblica Dott. Carlo Rinaldi, in data 18.5.2019;
32. verbale di interrogatorio reso da CASELLI Luca davanti al Sost. Proc. della Repubblica Dott. Carlo Rinaldi, in data 13.5.2019;
33. consulenza tecnica ex art. 359 c.p.p. dell'Ing. RAGO Vincenzo, depositata in data 6.2.2018 e nota integrativa dep. il 19.07.2019;

Considerato:

- che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato ritualmente notificato all'imputato/i ed ai difensori ed alle persone offese (aventi diritto);
- che risulta ormai spirato il cd. termine a difesa;

Visti gli artt. 416, 417 c.p.p.

CHIEDE

l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti dell'imputato/i per i reati sopraindicati.

MANDA

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e in particolare per la trasmissione unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate, i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al Giudice per le indagini preliminari.

Salerno, li 16/10/2019

IL PUBBLICO MINISTERO
Carlo Rinaldi / Sost. Proc.

Visto 16 OTT. 2019
Il Procuratore della Repubblica Vicario
Dott. Luca Masini



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di SALERNO

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO

- artt. 416, 417 c.p.p., 130 D.Lv. 27.7.1989, nr. 271 -

Al Giudice per l'udienza preliminare
presso il Tribunale
SEDE

Il pubblico Ministero

visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, nei confronti di:

1. **BAIA Paolo**, n. Genova il 11.05.1947, res. Roma alla via Ceresio n.49 – elett.te domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Marcello Marasco in Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, Scala D, piano 14 (elezione del 14.2.2020);

Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Marcello Marasco, del Foro di Napoli, con studio in Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, Scala D, piano 14, tel. 081.7341682 e dall'Avv. **Massimo Lotti**, del Foro di Roma, con studio in Roma alla via Livenza n.3, tel.063608321 (nomine del 14.2.2020);

2. **CANTISANI Maria Maddalena**, n. Salerno il 14.09.1970, res. ivi alla via Sant'Eremita n.23 – elett.te domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Laura Toriello in Salerno viale Gramsci n.1 (elezione del 19.2.2020);

Assistita e difesa di fiducia dall'Avv. Laura Toriello, del Foro di Salerno, con studio in Salerno viale Gramsci n.1, cell. 338.2208786 (nomina del 19.2.2020);

3. **CASELLI Luca**, n. Firenze il 17.08.1958, res. Salerno, via Gennaro Buongiorno n.13 - quale Responsabile unico del procedimento²³ – elett.te domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Marco Salerno in Cava de' Tirreni (SA) Corso Marconi n.55 (elezione del 19.2.2020);

Assistito difeso di fiducia dall'Avv. Marco SALERNO, del Foro di Salerno, con studio in Cava de' Tirreni (SA) al Corso Marconi n.55, tel e fax 089/441455 (nomina depositata il 19.2.2020);

4. **CRISCUOLO Lorenzo**, n. Salerno il 21.07.1952, res. Nocera Inferiore (SA) alla via Guido Cucci n. 10 – anche elett.te domiciliato ex art. 161 c.p.p. (elezione del 19.2.2020);

Assistito difeso di fiducia dall'Avv. Paolo Carbone, del Foro di Salerno, con studio in Corso Vittorio Emanuele n.126 (nomina del 19.2.2020);

IL GIUSTICE
dott.ssa Giovanna Pacifico

5. **DE VITA Salvatore**, n. Napoli il 09.04.1948, res. ivi alla Piazza Quattro Giornate n.64 - quale amministratore unico/legale rappresentante del Consorzio Stabile Tekton Società consortile a r.l., soggetto affidatario/appaltatore dei lavori - elett.te domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Antonio Bifulco in Pagani (SA) alla via Ammaturo n.21 (elezione del 19.2.2020);

Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Antonio BIFOLCO, del Foro di Nocera Inferiore, con studio in Roma alla via Virginio Orsini n.19 e in Pagani (SA) alla via Donato Ammaturo n.21, tel. 06/32651435, fax 06/32651711, avvocatoantonio bifolco@infopec.net (nomina depositata il 19.2.2020);

6. **DI LASCIO** **Ciro**, n. Salerno il 23.08.1954, dom.to in Baronissi (SA) alla via Francesco Bracale n.3/B anche elett.te domiciliato ex art. 161 c.p.p. (elezione del 21.2.2020);

Assistito difeso di ufficio dall'Avv. Stefano Orilia, del Foro di Salerno, con studio in Salerno alla via Romualdo Guarna II n.5, tel. 089.2758589 (nomina del 21.2.2020);

7. **ILARIO** **Antonio**, n. Napoli il 17.08.1981, res. Nocera Inferiore (SA) alla via Roma n. 41 - elett.te domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Michele Alfano in Nocera Inferiore (SA) alla via Matteotti n.13 (elezione del 19.2.2020);

Assistito difeso di fiducia dall'Avv. Massimiliano Marotta, del Foro di Salerno, con studio in Salerno alla via Papio n.22, tel 089.220232, e dall'Avv. **Michele Alfano**, del Foro di Nocera Inferiore (SA), con studio in Nocera Inferiore (SA) alla via Matteotti n.13, tel. 081.5177244 (nomine del 19.2.2020);

8. **MARASCO** **Vania**, n. Roma il 24.12.1971, res. in Castelnuovo di Porto (Roma), via Monte Tufello n.2 - quale direttore dei lavori; elett.te dom.ta ex art. 161 c.p.p. presso lo studio dell'Avv. Cesare Gai, in Roma alla via Sabotino n.22 (elezione di domicilio depositata/pervenuta il 12.12.2016)

difesa di fiducia dall'Avv. Cesare GAI, con studio in Roma, via Sabotino n.22, e dall'Avv. **Massimo LOTTI**, con studio in Roma, via di Ripetta n.70 (nomina congiunta depositata/pervenuta il 12.12.2016);

9. **NATALE** **Massimo**, n. Salerno il 10.12.1965, dom.to in Salerno in Piazza S. Agostino n. 16 - elett.te domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Marco Salerno in Cava dè Tirreni (SA) Corso Marconi n.55 (elezione del 19.2.2020);

Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Marco Salerno, del Foro di Salerno, con studio in Cava dè Tirreni Corso Marconi n.55, cell. 335.5872483 (nomina del 19.2.2020);

10. **PINTO** **Luigi**, n. Sessa Cilento (SA) il 29.07.1958, dom.to in Salerno alla via Gabriele Guglielmi n. 6 - elett.te domiciliato ex art. 161 presso il proprio ufficio in Salerno-Palazzo di Città (elezione del 19.4.2019);

Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Agostino Allegro, del Foro di Salerno, con studio in Salerno alla via Generale F. Gonzaga (nomina del 19.4.2019);

11. RAGUSA Antonio Rosario Gerardo, n. Sapri (SA) il 07.05.1959, res. Salerno alla via Vito Fornari n. 14 – anche elett.te domiciliato ex art. 161 c.p.p. (elezione del 19.2.2020);

Assistito difeso di fiducia dall'Avv. Arnaldo Franco, del Foro di Salerno, con studio in Salerno Cors Garibaldi n.164 (nomina del 19.2.2020);

12. SANTORO Marta, n. Grottaglie (TA) il 19.08.1960, res. Roma alla via Emilio Faà di Bruno n.14 – elett.te domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso lo sidio del difensore di fiducia Avv. Cesare Gai in Roma alla via Sabotino n.22 (nomina del 12.5.2020);

Assistita e difesa di fiducia dall'Avv. Cesare Gai, del Foro di Roma, con studio in Roma alla via Sabotino n.22, tel. 06.37500666, e dall'Avv. Ivan Nigro, del Foro di Salerno, con studio in Salerno alla via Carlo Carucci n.8 (nomina del 12.2.2020);

13. TROISI Benedetto, n. Salerno il 21.03.1966, dom.to in Salerno alla via Emanuele Nuzzo n. 29/B - anche elett.te domiciliato ex art. 161 c.p.p. (elezione del 21.2.2020);

Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Guglielmo Scarlato, del Foro di Salerno, con studio in Salerno Corso Vittorio Emanuele n.140 (nomina del 21.2.2020);

IMPUTATI

In ordine ai reati di seguito rispettivamente contestati:

CRISCUOLO Lorenzo – RAGUSA Antonio Rosario Gerardo – CASELLI Luca - BAIA Paolo - SANTORO Marta - DI LASCIO Ciro - TROISI Benedetto - NATALE Massimo - PINTO Luigi - MARASCO Vania - DE VITA Salvatore - ILARIO Antonio – CANTISANI Maria Maddalena:

1) contravv. p. e p. dagli artt. 110 c.p., 181, comma 1, d. lgs. n.42/2004, in relazione all'art. 146 medesimo d. lgs., perché, in concorso tra loro e nelle seguenti qualità:

- CRISCUOLO Lorenzo, in qualità di Responsabile Unico del procedimento fino al 30.09.2010 e di Direttore del Settore Opere e Lavori Pubblici del Comune di Salerno che ebbe ad approvare, con determinazione dirigenziale n. 2354 del 12.05.2009, il progetto esecutivo dei lavori di deviazione del torrente Fusandola in difformità dal progetto definitivo (progetto, quest'ultimo, approvato dalla Giunta comunale di Salerno con deliberazione n. 29 del 09.01.2009), nonché in qualità di componente della Commissione di validazione che ebbe a validare il medesimo progetto esecutivo con verbali n.2 del 30.04.2009 e n.4 dell'8.5.2009;
- RAGUSA Antonio Rosario Gerardo, in qualità di Responsabile Unico del procedimento dal 06.10.2010 al 29.09.2013;
- CASELLI Luca, in qualità di Responsabile Unico del procedimento dal 30.09.2013 in poi;
- BAIA Paolo, SANTORO Marta, DI LASCIO Ciro, TROISI Benedetto, NATALE Massimo, PINTO Luigi, in qualità di componenti della Commissione che ebbe a validare il suddetto progetto esecutivo con verbali n.2 del 30.04.2009 e n.4 dell'8.5.2009;
- BAIA Paolo anche in qualità di Direttore dei lavori fino al 28.09.2009;
- SANTORO Marta anche in qualità di Direttore dei lavori dal 29.09.2009 fino al 21.11.2013;
- MARASCO Vania, in qualità di Direttore dei lavori dal 22.11.2013 in poi;

Il Giudice
Giovanna Pacifico

- DE VITA Salvatore, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante del Consorzio Stabile Tekton società consortile a r.l., affidataria ed appaltatrice dei lavori in virtù di contratto Repertorio 24192 del 15.12.2009;
- ILARIO Antonio, in qualità di legale rappresentante della ESA Costruzioni Generali S.p.A., società consorziata del Consorzio Stabile Tekton ed indicata da quest'ultimo quale esecutrice dei lavori;
- CANTISANI Maria Maddalena, in qualità di dirigente del Settore Urbanistica-Servizio Trasformazioni Edilizie del Comune di Salerno che ebbe a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica n.89/2014 del 06.11.2014, riguardante il Progetto Definitivo degli interventi previsti nell'ambito del P.U.A. Subcomparto 1-località Santa Teresa (ricomprensente la deviazione del Torrente Fusandola), in difformità dalle prescrizioni contenute nel parere favorevole vincolante con prescrizioni prot. n. 27357 del 24.10.2014, reso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno e Avellino;

realizzavano i lavori pubblici di deviazione del torrente Fusandola (consistenti nella costruzione di un nuovo alveo tombato composto da uno scatolare interrato in cemento armato), lavori rientranti nell'“Intervento B – Viabilità – Urbanizzazioni – Deviazione Fusandola”, concernente, nel suo insieme, la progettazione e la realizzazione di Piazza della Libertà e sottostante parcheggio interrato in località Santa Teresa del Comune di Salerno, **in area sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettere a) e c), del D. Lgs. n. 42/2004**, poiché rientrante nella fascia di 300 metri dalla linea di battigia e ricomprensente il torrente Fusandola, corso d'acqua iscritto nell'elenco delle acque pubbliche, **in sostanziale assenza di autorizzazione paesaggistica**, dovendo considerarsi *tamquam non esset* e, comunque, inefficace l'autorizzazione paesaggistica n.89/2014 del 06.11.2014, poiché illegittima per violazione dell'art. 146 d. lgs. n.42/2004, in quanto rilasciata in contrasto con il parere vincolante della Soprintendenza B.A.P. di Salerno prot. n.27357 del 24.10.2014, che prescriveva, con particolare riferimento al tratto terminale del Torrente Fusandola, *“di metterne in evidenza la nuova foce, quale elemento di memoria, evitando di delimitarla all'interno di due alte spalle di mura in conglomerato cementizio armato, elemento decisamente dissonante con le esigenze di ottimale inserimento paesaggistico”*; invece, a seguito degli accertamenti svolti, risultava che:

- a) contrariamente a quanto prescritto dalla Soprintendenza di Salerno con il su richiamato parere, l'autorizzazione paesaggistica n.89/2014 prevedeva, in luogo della eliminazione delle spalle in cemento armato in corrispondenza della foce del torrente Fusandola, il rivestimento delle stesse in pietra naturale;
- b) l'autorizzazione paesaggistica n.89/2014, inoltre, prevedeva, mediante il richiamo alla planimetria alla stessa allegata, una posizione della foce del torrente Fusandola non corrispondente alla posizione prevista nel progetto definitivo ma a quella prevista nel progetto esecutivo dell'intervento “B”, approvato con determina dirigenziale n.2354 del 12.5.2009 (e concretamente realizzato), posizione, dunque, che, nel progetto esecutivo, risultava variata rispetto al progetto definitivo, e ciò in contrasto con gli artt. 93, comma 5, e 112, comma 3, del D.Lgs. 163/06, e con gli artt. 25, comma 4, e 35, comma 1, del D.P.R. 554/1999, nella parte in cui impongono la conformità del progetto esecutivo al progetto definitivo (nel caso di specie, il progetto esecutivo prevedeva un diverso andamento planimetrico del tracciato e conseguente

IL DIRIGENTE
Soprintendenza Paesaggistica

diverso posizionamento della foce rispetto a quello approvato col progetto definitivo);

- c) le strutture realizzate lungo il tratto terminale del torrente Fusandola e sino alla foce venivano realizzate, oltre che in contrasto con le prescrizioni contenute nel parere vincolante della Soprintendenza B.A.P. di Salerno prot. n.27357 del 24.10.2014, anche in difformità dalla stessa autorizzazione paesaggistica n.89/2014 del 06.11.2014 (alla quale era allegata planimetria che prevedeva la realizzazione di due muri d'argine di altezza massima pari a 1,50m).

In Salerno, accertata tra il 21.05.2016 e il 15.10.2017 (date del primo e dell'ultimo dei sopralluoghi del C.T. del P.M., nel corso dei quali i lavori risultavano ultimati e le opere di deviazione in esercizio)

2) contravv. p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 734 c.p. perché, in concorso tra loro e nelle rispettive qualità sopra indicate, mediante la realizzazione delle opere descritte al capo 1), distruggevano ed alteravano le bellezze naturali di luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità, trattandosi di luoghi sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettere a) e c), del D. Lgs. n. 42/2004, poiché rientranti nella fascia di 300 metri dalla linea di battigia e ricomprendenti il torrente Fusandola, corso d'acqua iscritto nell'elenco delle acque pubbliche.

In Salerno, accertata tra il 21.05.2016 e il 15.10.2017 (date del primo e dell'ultimo dei sopralluoghi del C.T. del P.M., nel corso dei quali i lavori risultavano ultimati e le opere di deviazione in esercizio)

CANTISANI Maria Maddalena

3) delitto p. e p. dall'art. 479 c.p., in relazione all'art. 476, comma 2, c.p., perché, in qualità di dirigente del Settore Urbanistica-Servizio Trasformazioni Edilizie del Comune di Salerno che ebbe a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica n.89/2014 del 06.11.2014, riguardante il Progetto Definitivo degli interventi previsti nell'ambito del P.U.A. Subcomparto 1-località Santa Teresa (ricomprendente la deviazione del Torrente Fusandola) - e, dunque, quale pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni - nell'autorizzazione paesaggistica n.89/2014 rilasciata il 06.11.2014 falsamente attestava, in atto facente fede fino a querela di falso, l'adempimento delle prescrizioni contenute nel parere della Soprintendenza B.A.P. di Salerno prot. n.27357 del 24.10.2014 e la conformità dell'autorizzazione stessa al predetto parere, laddove, in realtà, l'autorizzazione paesaggistica n.89/2014, contrariamente a quanto prescritto nel suddetto parere vincolante della Soprintendenza, prevedeva, in luogo della eliminazione delle spalle in cemento armato, il rivestimento delle stesse in pietra naturale, come specificato al capo 1-a.

In Salerno il 6 novembre 2014

Identificate le persone offese in://

Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova¹:

1. certificati penali, rituali e carichi pendenti;
2. nomina difensore di fiducia di BAIÀ Paolo;
3. nomina difensore di fiducia di CANTISANI Maria Maddalena;
4. nomina difensore di fiducia di CASELLI Luca;
5. nomina difensore di fiducia di CRISCUOLO Lorenzo;
6. nomina difensore di fiducia di DE VITA Salvatore;

7. nomina difensore di fiducia di DI LASCIO Ciro;
8. nomina difensore di fiducia di ILARIO Antonio;
9. nomina difensore di fiducia di MARASCO Vania;
10. nomina difensore di fiducia di NATALE Massimo;
11. nomina difensore di fiducia di PINTO Luigi;
12. nomina difensore di fiducia di RAGUSA Antonio Rosario Gerardo;
13. nomina difensore di fiducia di SANTORO Marta;
14. nomina difensore di fiducia di TROISI Benedetto;
15. Proposta di aggiornamento iscrizione e stralcio del 18.3.2019;
16. Copie atti relativi al p.p. 12438/2018/21 RGNR;
17. Richiesta di archiviazione del 22.3.2019;
18. Opposizione alla richiesta di archiviazione depositata il 19.4.2019;
19. Rigetto richiesta di archiviazione del 23.9.2019;
20. Copia relazione del C.T., Ing. Vincenzo RAGO, depositata il 5.2.2018, chiarimenti del 21.10.2019;
21. verbale di identificazione/dichiarazione elezione di domicilio di BAIÀ Paolo;
22. verbale di identificazione/dichiarazione elezione di domicilio di CANTISANI Maria Maddalena;
23. verbale di identificazione/dichiarazione elezione di domicilio di CASELLI Luca;
24. verbale di identificazione/dichiarazione elezione di domicilio di CRISCUOLO Lorenzo;
25. verbale di identificazione/dichiarazione elezione di domicilio di DE VITA Salvatore;
26. verbale di identificazione/dichiarazione elezione di domicilio di DI LASCIO Ciro;
27. verbale di identificazione/dichiarazione elezione di domicilio di ILARIO Antonio;
28. verbale di identificazione/dichiarazione elezione di domicilio di MARASCO Vania;
29. verbale di identificazione/dichiarazione elezione di domicilio di NATALE Massimo;
30. verbale di identificazione/dichiarazione elezione di domicilio di PINTO Luigi;
31. verbale di identificazione/dichiarazione elezione di domicilio di RAGUSA Antonio Rosario Gerardo;
32. verbale di identificazione/dichiarazione elezione di domicilio di SANTORO Marta;
33. verbale di identificazione/dichiarazione elezione di domicilio di TROISI Benedetto;
34. Verbale di sommarie informazioni rese, il 6.12.2019, da MICCIO Gennaro, al PM presso la Procura della Repubblica di Salerno;
35. Verbale di interrogatorio di RAGUSA Antonio Rosario Gerardo, con rinuncia, nota Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno prot.297170/2020 del 26.6.2020;

Considerato:

- che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato ritualmente notificato all'imputato/i ed ai difensori ed alle persone offese (aventi diritto);
- che risulta ormai spirato il cd. termine a difesa;

Visti gli artt. 416, 417 c.p.p.

CHIEDE

l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti dell'imputato/i per i reati sopraindicati.

MANDA

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e in particolare per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate, i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al Giudice per le indagini preliminari.

Salerno, li 23/9/2020

IL PUBBLICO MINISTERO
Dr. Carlo Rinaldi

Il Procuratore della Repubblica Aggiunto
Dott. Luigi Cannavale